

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA  
DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI  
(Art. 3 del D.M. 182/2000)**

**Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle vigenti norme in materia, le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti di misura e sostituisce quello precedentemente approvato con delibera di Consiglio n. 9 del 16 ottobre 2008 ed attualmente in vigore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Agli effetti del presente regolamento, si intende:

- a. per **decreto**, il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 28 marzo 2000, n. 182 recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di Commercio;
- b. per **strumenti di misura**, le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo o, più in generale, di un qualunque corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità) nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale (art. 1 del decreto, art. 2, primo comma, del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517).

Sono esclusi da questo regolamento gli strumenti di misura disciplinati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID), per i quali il Ministro dello Sviluppo Economico provvede, ai sensi dell'articolo 19 del suddetto decreto legislativo, ad emanare appositi decreti.

- c. per **utente metrico**, colui che utilizza strumenti per pesare e/o per misurare:
  - per gli impieghi di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517 (strumenti per la determinazione della massa nelle transazioni commerciali, per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o compenso di tipo analogo, per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, per perizie giudiziarie, nella prassi medica per ragioni di controllo, diagnosi e cura, per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia, o per analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici, per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi);

- per le utilizzazioni di cui all'art. 1 del decreto (strumenti di misura di cui al comma b. precedente);
- d. per **elenco degli utenti metrici**, l'elenco degli utenti utilizzatori di strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica (art. 8 del decreto), formato sulla base dei dati del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio e da quelli eventualmente forniti da altre amministrazioni pubbliche (art. 9 del decreto);
- e. per **verifica periodica**, la procedura di accertamento del mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti metrici, finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché alla verifica dell'integrità dei sigilli (anche elettronici), etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti (art. 2 del decreto).

## Art. 2 – PERIODICITA'

Gli strumenti metrici **devono** essere sottoposti alla verifica periodica:

1. entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione;
2. a seguito di riparazioni e/o altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici (vedi comma e. precedente), nonché in ottemperanza ad ordini di aggiustamento e/o presentazione emessi dal servizio metrico;
3. secondo la periodicità che decorre dalla data dell'ultima verifica effettuata:

CATEGORIA	ESEMPI	PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	Pesi campione, misure di capacità per controllo dei distributori di carburanti, autobotti chilolitriche	5 anni
Strumenti per pesare	Bilance da banco, bilance a piattaforma, pese a ponte, bilance dosatrici, bilance per impianti di betonaggio, pesi di rapporto d'ausilio per il funzionamento delle bilance	3 anni
Complessi di misura per carburanti	Distributori di carburante, complessi di misura montati su autobotte, contaltri fissi installati presso i depositi di carburante	2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	Complessi di misura per liquidi alimentari (latte, vino, olio, etc.)	4 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	Distributori di gas metano	2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi	Strumenti di misura multidimensionali, centraline per sonde di livello per serbatoi di carburante	4 anni
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	Convertitori di volume di gas (2 anni)	Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico.

Le masse che sono d'ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verifica con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono, ai fini metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.

Le masse d'ausilio agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico della classe di precisione I e II sono esenti dalla verifica periodica.

### **Art. 3 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI METRICI**

1. Sottoporre a verifica periodica gli strumenti di misura rispettando le periodicità previste (obbligo che la normativa pone a carico dell'utente metrico);
2. garantire il corretto funzionamento degli strumenti utilizzati e conservare ogni documento ad essi connesso;
3. mantenere l'integrità dell'etichetta di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
4. non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
5. comunicare entro trenta giorni al Servizio Metrico tutte le variazioni che abbiano rilevanza nell'utilizzo degli strumenti metrici utilizzati.

### **Art. 4 – PROCEDURE**

Gli strumenti vanno presentati a verifica presso i locali del Laboratorio del Servizio Metrico nei giorni e negli orari di apertura o, su richiesta degli utenti interessati, presso il luogo di utilizzazione.

Gli utenti che richiedono la verifica degli strumenti devono presentare o far pervenire al Servizio Metrico il modello scaricabile dal sito istituzionale debitamente compilato e firmato.

A detto modello deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento alla Camera di Commercio di Torino degli importi dovuti vigenti definiti con deliberazione di Giunta in base ai criteri indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 07/12/2006. Per il settore della distribuzione su strada di carburanti, ai sensi della convenzione del 05/12/2008 fra Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere e principali associazioni di categoria, il pagamento delle tariffe metriche avviene a consuntivo, con gli importi approvati da deliberazione di Giunta.

L'utente potrà assolvere all'obbligo di detto versamento su c/c postale o mediante pagamento con bancomat o carta di credito, presso i locali del Servizio Metrico ed anche in contanti presso le sedi decentrate della Camera di Commercio.

Viene rilasciata regolare fattura commerciale.

L'utente che sottopone a verifica periodica particolari tipologie di strumenti, quali ad esempio:

- strumenti per pesare di portata superiore a 100 chilogrammi,
- distributori di carburante di portata massima superiore a 40 litri al minuto,
- convertitori di volume di gas,
- autobotti volumetriche e chilolitriche,
- contalitri fissi installati presso i depositi di carburante,
- masse campione maggiori di 20 chilogrammi,
- misure campione maggiori di 100 litri,
- distributori di liquidi alimentari,
- strumenti di misura multidimensionali,

dovrà mettere a disposizione masse o misure campione, nonché mezzi e personale per la loro movimentazione.

L'utente si riterrà esonerato da tale obbligo qualora la messa a disposizione di tali attrezzature sia effettuata dal Fabbrikante Metrico (Ditta di manutenzione).

Il Servizio metrico provvede al collaudo di posa in opera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'utente.

#### **Art. 5 – CASI PARTICOLARI**

La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, verificati e marcati CE dal fabbricante che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso.

La verifica periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 28 marzo 2000 n. 179, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

La verifica periodica degli strumenti può essere eseguita anche da laboratori che eseguono la stessa ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, e che abbiano presentato opportuna segnalazione certificata di inizio attività presso la Camera di Commercio in cui hanno la sede operativa principale.

Il laboratorio che si avvalga delle disposizioni di cui al precedente comma, dovrà comunicare al Servizio Metrico l'avvenuta verifica di strumenti, nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Torino, secondo le modalità previste dal Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica emanato dalla stessa.

#### **Art. 6 – ESITO DELLA VERIFICA**

La verifica periodica sarà effettuata da un funzionario del Servizio Metrico che si qualificherà mediante esibizione di idoneo tesserino di riconoscimento.

L'esito positivo della verifica periodica sarà attestato mediante l'applicazione su ogni strumento del relativo contrassegno, costituito da un'etichetta autoadesiva di colore verde, distruttibile con la rimozione, qui di seguito schematizzata:

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	20XX Logo CCIAA di Torino	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del decreto.

In caso di esito negativo della verifica il funzionario del Servizio Metrico provvederà ad emettere, a seconda dei casi:

1. ordine di aggiustamento, qualora gli strumenti presentino errori maggiori ma non superiori al doppio di quelli massimi ammissibili dalla normativa vigente o che presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica; detti strumenti potranno essere riutilizzati solo dopo averne richiesto una nuova verifica periodica, una volta ottemperato a quanto prescritto nell'ordine di aggiustamento. L'utente deve richiedere una nuova verifica periodica anche quando, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, provveda alla modifica o alla riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico;
2. ordine di presentazione, qualora l'utente non sia dotato di uno strumento idoneo al tipo di attività svolta ai sensi delle vigenti normative o qualora la verifica non abbia potuto essere eseguita per motivi non imputabili all'ufficio;

Avverso ai primi due provvedimenti è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio e/o, entro sessanta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

3. verbale di accertamento di violazione amministrativa con relativa sanzione, che seguirà la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche, anche per quanto riguarda la presentazione di scritti difensivi, la richiesta di audizione all'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento, nonché eventuali opposizioni avverso quest'ultima. Il funzionario procederà eventualmente al sequestro degli strumenti nei casi previsti dalle vigenti normative, fatta salva l'applicazione delle maggiori pene qualora il fatto costituisca reato.

## **Art. 7 – ELENCO DEGLI UTENTI METRICI**

Il Servizio Metrico, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 8 e 9 del decreto, forma l'elenco degli utenti metrici sulla base dei dati contenuti nel Registro delle imprese, avvalendosi eventualmente di quelli forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche, nonché di quelli risultanti dall'attività ispettiva, indicando, oltre alle generalità ed al luogo di esercizio dell'utente, gli estremi di identificazione degli strumenti posseduti e le scadenze della relativa verifica periodica.

## **Art. 8 – VIGILANZA**

La vigilanza presso l'utenza sulla corretta applicazione delle norme metrologiche vigenti viene esercitata, ad intervalli casuali e senza preavviso, dai funzionari del Servizio Metrico, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di controlli alle imprese.

## **Art. 9 – SANZIONI**

Fatta salva l'applicazione delle maggiori pene, qualora il fatto costituisca reato, il mancato adempimento delle norme sulla verifica periodica comporta la contestazione di una sanzione amministrativa:

- compresa tra un minimo di € 516,00 ed un massimo di € 1.549,00 per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517;
- compresa tra un minimo di € 103,00 ed un massimo di € 620,00 per tutti gli altri strumenti metrici, ai sensi dell'art. 692 del Codice Penale, così come modificato dall'art. 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507.

## **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.